

(N. 1800-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1957

Nuove norme in materia di debito pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto ministeriale del 15 marzo 1938 fu istituita una commissione per lo studio e le proposte di riforma delle leggi sul debito pubblico, commissione che concluse i suoi lavori con la presentazione di una ponderosa relazione stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato alla fine dello stesso anno.

Poichè, per il sopraggiungere della guerra, nessun provvedimento legislativo venne successivamente adottato, il 19 maggio 1949 con apposito nuovo decreto la commissione stessa

venne ricomposta con la partecipazione di alti magistrati, funzionari e rappresentanti degli agenti di cambio e delle banche. Gli studi e le considerazioni di quest'ultima sottoposti all'esame dei Ministeri competenti, si sono concretizzati nelle proposte formulate nel presente disegno di legge.

L'esigenza, avvertita da tempo, di un profondo riesame dell'ordinamento del debito pubblico è ben dimostrata dai precedenti di cui sopra; semmai resterà difficile esprimere l'avviso se, con l'approvazione e l'istituzione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle nuove norme, l'importantissima materia avrà trovato una completa e sufficiente disciplina.

Evidentemente l'amministrazione del debito pubblico è responsabile di una branca fra le più importanti delle attività statali che amministra anche quella parte imponente di *debito patrimoniale* costituita dai Buoni del Tesoro poliennali ai quali in misura così larga si è ricorso in questi ultimi anni.

Interessante appare in proposito, riportare alcuni dati ufficiali al 31 dicembre 1956 sulla valutazione dei debiti amministrati. Eccoli:

		Ammontare per capitale
Debiti consolidati . . .	L.	52.657.470.303
Debiti redimibili . . .	»	256.752.530.257
Buoni del Tesoro poliennali	»	1.437.384.000.000
Totale . . .	L.	1.746.794.000.560

Agli effetti delle disposizioni in esame appare utile il seguente riepilogo relativo ai titoli in circolazione alla stessa data:

	al nome	misti	al portatore
Debiti consolidati . . .	643.954	1.057	1.782.526
Debiti redimibili . . .	294.692	269	9.493.214
Buoni Tesoro poliennali . . .	18.648	—	7.869.849
Totale	957.294	1.326	19.145.589
	20.104.209		

Quale rilevazione conviene notare come la quasi totalità dei titoli nominativi sia riservata ai consolidati e redimibili essendo insignificante il numero dei certificati di Buoni del Tesoro intestati e come fra i primi la nominatività sia riservata ai titoli di più vecchia emissione. Risulta infatti che il Consolidato 3,50 per cento netto-1906, abbia ancora

381.681 iscrizioni nominative pari al 57 per cento di quelle al portatore, che il Consolidato 3,50 per cento netto-1902 ne abbia 26.232 pari al 97 per cento di quelle al portatore, che le Antiche rendite consolidate 4,50 per cento netto siano tutte intestate, che il Prestito nazionale rendita 5 per cento - 1935 ne abbia 198.172 pari al 18 per cento di quelle al portatore.

Si può quindi affermare come, con l'andar del tempo, anche i titoli di Stato, ai quali la vecchia legge del 1861 dava un particolare carattere di « proprietà privilegiata » e quindi facilmente vincolabile nella sua rendita e nel suo capitale, abbia man mano perso, per gli eventi intercorsi, questa sua precisa fisionomia per avvicinarsi a quella degli altri titoli di credito, le cui caratteristiche principali sono l'anonimità, la suprema facilità di scambio, ecc.

La diminuzione graduale delle iscrizioni nominative che si è andata manifestando col tempo, ha però altri motivi che la giustificano; fra questi, le difficoltà che, per la rigidità della legge vigente, si sono sempre frapposte alla esecuzione in qualsiasi operazione che il titolare o l'usufruttuario di ogni certificato fosse costretto o avesse in animo di fare, l'onere delle operazioni stesse e la perdita di tempo.

Vero è che, pur contenendo la vecchia legge del 1861 istitutrice il Debito pubblico — riportata quasi interamente nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536 — una intrinseca perfezione, avendo fra l'altro dimostrato l'adattabilità in ogni tempo dell'organismo creato, la vecchiaia ha avuto le sue conseguenze.

La stessa opportunità di regolare in ogni nuova emissione, con disposizioni sempre più semplici le relazioni dello Stato emittente col privato portatore, ciò che ha determinato in alcuni casi l'emanazione di norme discostantisi più o meno lievemente dal diritto comune, rivela la necessità di nuovi passi per cui l'amministrazione possa procedere più speditamente quando, per affari o negozi, quali passaggi di proprietà di rendite e di diritti costituiti su di esse, o per l'esecuzione di atti e provvedimenti di disposizione patrimoniale, tali norme di diritto deve seguire.

L'aggiornamento delle vecchie disposizioni e procedure è divenuto quindi una necessità, anche se potrebbe apparire che... la stalla vien chiusa quando i buoi sono scappati, cioè quando più nessuno intesta titoli, ma è da ritenere che ciò varrà almeno come tentativo di innestare una nuova voglia o quale morale ricompensa per i fedelissimi vecchi intestatari.

Ecco in appresso i miglioramenti prospettati dal presente disegno di legge:

DELLE ISCRIZIONI DELLE RENDITE.

Conformemente alle disposizioni in vigore che prescrivono come le rendite nominative debbano essere iscritte al nome di una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale si consentirebbe la iscrizione a favore di amministrazioni fallimentari, di aventi diritto ad una determinata successione oppure ad eredi o donatari indivisi, di coniugi finchè le rendite di proprietà di entrambi siano costituite in patrimonio familiare, della prole nascita sotto determinate condizioni.

DELLE TRASLAZIONI, DEI TRAMUTAMENTI E DEI LORO EFFETTI.

Verrebbe ammessa, per alcune delle dette operazioni, l'intermediazione dell'Istituto di emissione e di altri Istituti di credito appositamente autorizzati, ritenendo questi responsabili della regolarità delle operazioni richieste. La innovazione è assai importante, in quanto per la snellezza dei servizi ormai assunta dai più importanti ed attrezzati sportelli bancari, congiunta alla serietà di esame della documentazione eventualmente esibita dai richiedenti, permetterebbe ai più esigenti intestatari di titoli almeno un minor impiego di tempo.

Particolari facilitazioni sarebbero ammesse circa:

a) la manifestazione del consenso per la traslazione, il tramutamento al portatore di rendite nominative o miste, da parte del titolare o avente causa;

b) per le autenticazioni delle firme da parte di pubblico ufficiale;

c) per le riscossioni di capitale con reimpegno;

d) per i trasferimenti in dipendenza di successione.

La sola istanza di richiesta dell'operazione, debitamente autenticata, in luogo dell'atto formale, finora richiesto, per quanto riguarda il punto a); il semplice « visto » dell'Ufficiale autenticante compreso il Sindaco (questo ultimo per le operazioni fino a duecento mila lire di capitale nominale) in luogo della normale autentica, per quanto riguarda il punto b); l'autorizzazione del Pretore in luogo di quella del Tribunale per le operazioni di tramutamento o di rimborso relative a titoli intestati a persone incapaci o di capacità limitata, quando siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, per quanto riguarda il punto c); la rinuncia in molti casi del decreto del Tribunale o della Corte d'appello per le successioni aperte all'estero, determinante il titolo a possedere finora richiesto per le successioni di importo superiore a lire cinquantamila riservandosi l'Amministrazione di decidere sulla scorta di documenti appositamente indicanti la prova di successione, per quanto riguarda il punto d); costituiscono il grosso delle facilitazioni procedurali sopraindicate.

DELLE IPOTECHE E DEGLI ALTRI VINCOLI.

È prevista la sostituzione, con altrettanti, di tutti i 13 articoli costituenti il titolo IV del testo unico delle leggi sul Debito pubblico. Si tratta, in genere, di modifiche di forma onde facilitare la precisa interpretazione delle disposizioni, di coordinamento fra le norme indicate nella vecchia legge con il regolamento generale, e di adeguamento delle stesse al Codice civile in vigore.

La sostanza delle modifiche proposte è la seguente:

Si vorrebbe mettere in evidenza che le ipoteche ammesse sulle rendite intestate sono soltanto quelle volontarie, al fine di eliminare ogni dubbio sulla inammissibilità delle ipoteche legali e giudiziali.

Come per le operazioni di traslazione o tramutamento anche per le apposizioni di ipoteca od altro vincolo si richiederebbe la sola

istanza di richiesta con firma debitamente autenticata.

Si procederebbe all'aggiornamento di alcune disposizioni, tenendo conto del nuovo istituto del patrimonio familiare.

Si ammetterebbero alcune annotazioni addizionali di modifica del vincolo o dell'ipoteca, facoltà questa finora incerta.

DELLE OPPOSIZIONI E DELLE ESECUZIONI.

Analogamente a quanto proposto per il titolo precedente, pure per questo, il V del testo unico, è prevista la completa sostituzione, con otto nuovi articoli, dei sette già esistenti.

Le innovazioni, ispirate anche in questo caso, dalla opportunità di chiarezza di alcune norme concernenti eventuali opposizioni od esecuzioni su titoli al portatore, nominativi o misti, di coordinamento e fusione tra disposizioni contenute in proposito nella vecchia legge con quelle del regolamento generale e dei regolamenti 14 aprile 1912, n. 444 e 8 giugno 1913, n. 700, per i Buoni del Tesoro, non costituiscono certo una rivoluzione.

La inammissibilità di qualsiasi impedimento od opposizione sulle iscrizioni di rendita al portatore, ed il mantenimento invece, con opportuni chiarimenti, di tutti i casi di opposizione per le rendite nominative, verrebbero confermate.

Per opportunità, si ridurrebbero da tre a due, con distanza di tre mesi l'una dall'altra, le pubblicazioni sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di smarrimento dei certificati nominativi.

Verrebbero precisati gli effetti impeditivi delle rendite riducendo fra l'altro a quattro mesi l'efficacia dell'opposizione derivante dalla citazione.

Sarebbe salvato esplicitamente l'esercizio degli atti conservativi ed esecutivi sui titoli ovunque essi si trovino, siano essi nominativi, al portatore o misti.

Nell'interesse della giustizia penale, l'amministrazione rimarrebbe obbligata alla informazione della competente autorità, dei provvedimenti, diffide, inerenti i titoli, senza però con questo essere obbligata a sospendere le eventuali operazioni richieste sugli stessi.

DELLA PRESCRIZIONE.

Questo titolo, composto di quattro articoli, costituisce un perfezionamento in quanto nel testo unico vigente un solo articolo, il 62, è all'uopo destinato.

Nei riguardi della prescrizione, il termine per l'annullamento delle iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili, delle quali non siasi reclamato il pagamento degli interessi nel corso di dieci anni consecutivi, si adeguerebbe a quello stabilito dal Codice civile, cioè dieci anni invece dei trenta ora richiesti, non essendovi motivo per differenziare su questo punto le rendite di debito pubblico dagli altri titoli di credito, stabilendo peraltro in venti anni la prescrizione delle rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo. Si proporrebbe ugualmente in dieci anni, anzichè trenta, la prescrizione del capitale dei titoli redimibili compresi i Buoni del Tesoro poliennali, decorrente detto termine dalla data di rimborsabilità.

Evidentemente questa è una facilitazione per l'amministrazione e non per il sottoscrittore, ma si dice che sia conforme alla dottrina e alla giurisprudenza dominante in tema di prescrizione; del resto una sanzione che colpisce l'inerzia del proprietario rispetto ad un diritto da esercitare appare giustificata.

Tuttavia le nuove norme riconoscerebbero il diritto al titolare della rendita di chiedere l'interruzione della prescrizione secondo le norme del diritto comune.

Inoltre verrebbe confermato che anche i premi assegnati ai titoli di debito pubblico resterebbero prescritti se non reclamati entro cinque anni dalla data di pagabilità.

Infine, seguendo i criteri di prescrizione già indicati, si fisserebbe parimenti in dieci anni, dalla data stabilita per il cambio nei titoli definitivi il termine perentorio di validità delle ricevute o di altri titoli provvisori rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie.

* * *

ONOREVOLI SENATORI!

La parte più importante ed utile del disegno di legge è rappresentata dai primi

cinque articoli con i quali si modifica in modo sostanziale la struttura del Gran Libro del debito pubblico. La verità è che ormai, più di grande, si tratta di un grossissimo libro comprendente milioni e milioni di pagine, tante quante sono le matrici dei titoli al portatore o misti emessi dalla sua istituzione ad oggi che, raccolte in appositi blocchi, riempiono scaffali su scaffali, stanze su stanze, per assolvere un servizio sì importante, ma che ormai può essere compiuto con altri mezzi od accorgimenti.

Gli scopi essenziali per cui il Gran Libro venne in tal modo organizzato furono i seguenti:

1) annotare su ogni matrice il movimento subito nel tempo per effetto delle operazioni richieste dai portatori (tramutamenti, rimborsi, divisioni, rinnovi, iscrizioni di vincoli, ecc.) così da seguirne nel tempo della loro vita, la più o meno interessante storia;

2) riportare sugli stessi gli estremi di denuncia di furto, smarrimento, distruzioni, così da facilitare eventualmente l'opera della giustizia penale;

3) accertare mediante combaciamento la legittimità dei titoli quando ne fosse sorto il dubbio.

Non è stato possibile accertare sull'imponente numero delle matrici di titoli al portatore o misti attualmente esistenti, oltre 19 milioni, quelle che, fra le medesime, hanno riportate annotazioni o che comunque rechino un cenno diverso da quello d'origine, in quanto sarebbe stato necessario sfogliare tutto il Gran Libro, certo è però che il suo numero risulterebbe assolutamente e proporzionalmente irrisorio; non si ricorre più alla prova del combaciamento quando corre il dubbio che un titolo sia falso, perchè l'autenticità o meno di questo è facilmente e rapidamente accertabile con altri procedimenti; difficilmente nei quasi cento anni di vita del debito pubblico, l'annotazione sulle matrici degli estremi di denunce di furto, smarrimento o distruzione ha servito a rintracciare e punire colpevoli, ecc.

Allora, ed ecco la domanda che ha formato oggetto di lungo studio e ponderate decisioni: È proprio necessario mantenere ancora una simile bardatura per soddisfare un servizio divenuto nella massima parte inutile?

La soluzione del problema presentata dal presente disegno di legge appare idonea e semplice. Invece di iscrivere singolarmente nel Gran Libro, rappresentato per i titoli al portatore e misti dalla raccolta delle relative matrici, si riporterebbe in esso con apposita scrittura, complessivamente e non più per i singoli titoli, i dati quantitativi e qualitativi di ciascun prestito, nelle singole serie e categorie ove esistano, nonchè le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua. Le variazioni successive allo stato del Gran Libro risulterebbero da appositi registri integrativi, fra i quali sarebbero compresi gli attuali registri che riguardano i titoli nominativi o misti.

Effettivamente, la soluzione anche se può sembrare « l'uovo di Colombo » appare idonea a sostituire con vantaggio, con enorme risparmio di spese quella ora esistente.

La nuova struttura del Gran Libro di fatto sarebbe la seguente:

Sui nuovi registri, per ciascun prestito, sarebbero riportati:

la denominazione del prestito;

gli estremi del provvedimento di creazione;

la qualità dei titoli del prestito, secondo che siano nominativi, al portatore o misti;

la quantità dei titoli del prestito, per ciascuna qualità e nel complesso;

le condizioni e le modalità concernenti gli interessi, i tagli e la numerazione dei titoli al portatore, i premi, la prescrizione del capitale, degli interessi e dei premi, nonchè le agevolazioni fiscali, l'ammortamento e la durata;

l'importo, in capitale nominale od in rendita annua, di ciascuna qualità dei titoli (al portatore, nominativi o misti) e quello complessivo del prestito.

In seguito all'abolizione delle matrici, per quanto concerne l'obbligo dell'Amministrazione di fornire all'Autorità competente, nell'interesse della giustizia penale, notizie su titoli al portatore, verrebbe istituito uno schedario nel quale dovrebbero essere annotati gli atti regolarmente notificati all'Amministrazione, riguardanti furti, sequestri, impedimenti in genere che, come già rilevato, non sospendono l'esecuzione delle operazioni, essendo le car-

telle al portatore a rischio e pericolo di chi le possiede.

È evidente che, con l'approvazione della presente proposta, gli scaffali verrebbero immediatamente svuotati, le pagine del Gran Libro ridotte ad un numero ragionevole ed anche in questa branca importantissima dello Stato, si potrà respirare un'aria meno impregnata di polvere.

* * *

Conviene a questo punto riportare le principali osservazioni al disegno di legge espresse nel parere della 2^a Commissione permanente, che di massima però si è espressa favorevolmente:

1) « Con l'articolo 1 si dispone la soppressione delle matrici dei titoli al portatore e misti, trasferendo sui titoli medesimi le eventuali annotazioni (oggi inserite nelle matrici) e si osserva nella relazione (pag. 5) che si fa assegnamento sulla "diligenza dell'interessato nel rivolgersi alla competente autorità e la immediatezza della notifica del fatto che si porta a conoscenza della Amministrazione e che potrà dar modo alla autorità competente di raggiungere il colpevole".

Se è vero che *vigilantibus iura succurrunt* non si può, in materia penale, far pieno assegnamento su tale diligenza, anche perchè la scoperta di un reato, talvolta, è molto meno sollecita di quel che generalmente si ritiene.

Pur convenendo, pertanto, sulla utilità pratica della soppressione delle matrici, si richiama l'attenzione della 5^a Commissione sulla opportunità di studiare se vi sia qualche mezzo per evitare gli inconvenienti che alla detta soppressione possono derivare e che hanno per contraccolpo una diminuzione di sicurezza per i titoli di prestito del debito pubblico e, logicamente, una diminuzione nell'acquisto dei titoli medesimi, da parte dei risparmiatori ».

2) « Nell'articolo 6 si ammettono, giustamente, le iscrizioni, al nome dei coniugi, delle rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare. Ma non sembra tecnicamente accettabile la dizione del terzo comma del detto articolo, quando dichiara che le rendite nominative possono anche iscriversi a favore... » degli aventi diritto ad una deter-

minata successione ovvero di eredi o donatari *indivisi*". Quest'ultima parola dovrebbe essere sostituita dalle seguenti: "che tengano in comunione i beni acquistati per successione o per donazione". È evidente che restano indivisi i beni e non... le persone dei titolari!

Quanto "agli aventi diritto ad una determinata successione" la formula può dar luogo ad inconvenienti. Se, infatti, gli eredi hanno accettato l'eredità, non si può parlare di "determinata successione" ma "di titoli di rendita dell'asse ereditario" che possono essere intestati sia singolarmente sia collettivamente a tutti coloro che hanno già acquistato il titolo di eredi.

Se, invece, i chiamati alla eredità non la avessero ancora accettata, o, non fossero noti, i titoli di rendita dovrebbero essere intestati all'eredità giacente ».

3) « All'articolo 37 sarebbe bene fare un emendamento aggiuntivo al terzo comma con le parole seguenti: "Non sono ammessi i sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore, eccetto il caso di provvedimenti cautelari disposti per ordine dell'Autorità giudiziaria penale" ».

Circa il primo punto si osserva che, proposti il fine di arrivare alla soppressione delle matrici dei titoli misti e al portatore, ritenute ormai un inutile peso, non è stato trovato un sistema di scritturazione adatto a seguire la sorte dei titoli, migliore del proposto schedario. Del resto i casi di notificazione di furti sono stati rarissimi e normalmente queste vengono eseguite tempestivamente. Per quello che consta, si può ancora confermare che quasi mai nei decenni trascorsi le notizie fornite dall'Amministrazione all'Autorità competente, ai fini della giustizia penale, hanno raggiunto risultati utili, anche perchè le contrattazioni di titoli del debito pubblico avvengono, in genere, tramite Istituti di credito, il che esclude nel terzo acquirente qualsiasi responsabilità.

In merito al secondo punto conviene dire che l'espressione « aventi diritto ad una determinata successione, ovvero di eredi o donatari indivisi » riporta le stesse parole dell'articolo 13 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, la cui applicazione non ha dato luogo a dubbi o inconvenienti di sorta. Si precisa inoltre che la espressione « aventi diritto alla successione di... » viene adope-

rata impersonalmente nei casi in cui non si conoscano le generalità degli aventi diritto, al solo scopo di permettere la riscossione degli interessi.

Relativamente al terzo punto, si ritiene non dover accogliere la proposta di aggiunta al terzo comma in quanto il principio sancito e rimasto inalterato fin dal 1861 per cui nessun provvedimento cautelare disposto dall'Autorità giudiziaria può limitare o intralciare la circolazione dei titoli al portatore del Debito pubblico, ha dato risultati sostanziali per il collocamento costante e progressivo dei medesimi in un mercato largo e fiducioso, che non può anche in avvenire essere turbato da dubbi di qualsiasi genere.

Onorevoli senatori,

La maggioranza della 5^a Commissione ha giudicato il presente disegno di legge ben ade-

guato allo scopo proposto e, con le modificazioni apportatevi, quasi tutte di forma ad eccezione di quella di cui all'articolo 57 per cui verrebbe eliminata la delega al Governo di apportare le opportune modificazioni alle norme del debito pubblico nel coordinamento del testo unico, ritiene poterne richiedere la approvazione.

Allo scopo di renderlo più aderente al suo vero significato, ritiene inoltre poter proporre una nuova dizione per il titolo del disegno di legge sostituendo quello di « Nuove norme in materia di debito pubblico » con l'altro di « Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, numero 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato ».

BRACCESI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Nuove norme in materia di debito pubblico.

TITOLO I.

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA
DEL GRAN LIBRO
DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 1.

Abolizione delle matrici

I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

È abrogata la prima parte del terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 2.

Eliminazione delle matrici preesistenti

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti provvederà, su motivata determinazione, la commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 151, del 30 giugno 1941.

Art. 3.

Nuova struttura del Gran Libro

Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistono, nonché le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Le variazioni successive risultano da appositi registri integrativi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, numero 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato.

TITOLO I.

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA
DEL GRAN LIBRO
DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 1.

Abolizione delle matrici

Identico.

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

Art. 2.

Eliminazione delle matrici preesistenti

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 151, del 30 giugno 1941.

Art. 3.

Nuova struttura del Gran Libro

Identico.

Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

Art. 4.

Firme da apporre sul Gran Libro

Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

Art. 5.

Schede per opposizioni

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 221 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

TITOLO II.

TRAMUTAMENTI,
TRASFERIMENTI E RIMBORSI

Art. 6.

Intestazione

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purchè unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche iscriversi a favore di un'amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascita da deter-

Art. 4.

Firme da apporre sul Gran Libro

Identico.

Art. 5.

Schede per opposizioni

Identico.

TITOLO II.

TRAMUTAMENTI,
TRASFERIMENTI E RIMBORSI

Art. 6.

Intestazione

Identico.

Identico.

Identico.

minata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

È abrogato l'articolo 15 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 7.

Richiesta di trasferimento o tramutamento

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

Non occorre l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio o da notaio, accreditati per le operazioni di debito pubblico;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

È abrogato l'articolo 22 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 8.

Autenticazione

Il pubblico ufficiale, che, nei casi di cui all'articolo 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Soppresso (vedi articolo 56-bis)

Art. 7.

Richiesta di trasferimento o tramutamento

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) *identico.*

b) *identico.*

c) *identico.*

Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) *identico.*

Identico.

Soppresso (vedi articolo 56-bis)

Art. 8.

Autenticazione

Identico.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'articolo 9.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

Art. 9.

Impossibilità di sottoscrivere

Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire trecentomila, egli può esprimere la propria volontà con domanda munita di crocesegno, apposto alla presenza di due testimoni e autenticato nei modi di cui all'articolo 8.

Art. 10.

Operazioni a mezzo di istituti di credito

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

Art. 11.

Aziende di credito abilitate

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non

Art. 9.

Impossibilità di sottoscrivere

Identico.

Soppresso.

Art. 10.

Operazioni a mezzo di istituti di credito

Identico.

Art. 11.

Aziende di credito abilitate

Identico.

inferiore a cinquanta milioni di lire e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che, concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di provincia.

Art. 12.

Consegna di titoli e pagamento di somme

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'articolo 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti, anche senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'articolo 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione o ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 11.

Art. 12.

Consegna di titoli e pagamento di somme

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'articolo 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

Identico.

Identico.

Art. 13.

Riscossioni di capitali con reimpiego

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti della presente legge, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonchè titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti comma il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudiziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

TITOLO III.

SUCCESSIONI

Art. 14.

Prova del diritto a succedere

Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

- 1) l'estratto dell'atto di morte;
- 2) l'atto o gli atti di ultima volontà;
- 3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da

Art. 13

Riscossioni di capitali con reimpiego

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.

Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal codice civile.

Identico.

Identico.

TITOLO III.

SUCCESSIONI

Art. 14.

Prova del diritto a succedere

Identico.

a) *identico.*

1) *identico.*

2) *identico.*

3) un'attestazione di notorietà formata, nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge e degni di fede, dalla quale risulti che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che non ve ne sono altri; che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti; che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

1) l'estratto dell'atto di morte;

2) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a), con la quale si dichiara che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

Art. 15.

Documenti integrativi

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a controversie giudiziarie concernenti la successione, nonché quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che non ve ne sono altri successivi, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti; che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) *identico*.

1) *identico*.

2) *identico*.

Identico.

Art. 15.

Documenti integrativi

Identico.

Art. 16.

Successione aperta all'estero

Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

Art. 17.

Provvedimento giudiziale

È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto del tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'articolo 16, deve essere emesso dalla corte di appello di Roma.

L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

Art. 16.

Successione aperta all'estero

Identico.

Art. 17.

Provvedimento giudiziale

È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Identico.

Identico.

Art. 18.

Successioni di eredi del titolare

Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'articolo 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

In ogni caso, sia il tribunale che la corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

Art. 19.

Operazioni d'importo limitato

Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi, dimostrare la loro qualità, anzichè nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattasi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

Art. 20.

Legato di specie

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione.

Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere am-

Art.18.

Successioni di eredi del titolare

Identico.

Art. 19.

Operazioni d'importo limitato

Identico.

Art. 20.

Legato di specie

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.

Identico.

messo ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

Art. 21.

Intervento degli aventi diritto

Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'articolo 50.

Art. 22.

Successione dell'avente causa

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata, nonchè nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divenute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

Art. 23.

Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536 e le successive norme modificative.

Art. 21.

Intervento degli aventi diritto

Identico.

Art. 22.

Successione dell'avente causa

Identico.

Art. 23.

Abrogazione di norme

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

TITOLO IV.
VINCOLI

Art. 24.

Oggetto dei vincoli

Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

Art. 25.

Costituzione del vincolo

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'articolo 8;

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettere a), b) e c);

c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

d) decreto del tribunale o della corte di appello nei casi di successione.

In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

Art. 26.

Annotazione

Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

TITOLO IV.
VINCOLI

Art. 24.

Oggetto dei vincoli

Identico.

Art. 25.

Costituzione del vincolo

Identico.

a) *identico.*

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettere a), b);

c) *identico.*

d) *identico.*

Identico.

Identico.

Art. 26.

Annotazioni

Identico.

Art. 27.

Limitazione dei vincoli

Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

Le rendite annote d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annote d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previa le formalità e le autorizzazioni prescritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annote anche del nuovo carattere ad esse attribuito.

Art. 28.

Trasporto delle annotazioni

Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

Art. 29.

Modificazioni del vincolo

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonchè il diritto di prelazione a favore di altri enti.

Art. 27.

Limitazione dei vincoli

Identico.

Art. 28.

Trasporto delle annotazioni

Identico.

Art. 29.

Modificazioni del vincolo

Identico.

Art. 30.

Usufrutto

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

Art. 31.

Rinnovazione dell'ipoteca

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

Art. 32.

Ipotecche non soggette a rinnovazione

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

Art. 33.

Liberazione dei vincoli

Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero

Art. 30.

Usufrutto

Identico.

Art. 31.

Rinnovazione dell'ipoteca

Identico.

Art. 32.

Ipotecche non soggette a rinnovazione

Identico.

Art. 33.

Liberazione dei vincoli

Identico.

a) *identico.*

in uno dei modi previsti dall'articolo 7 lettere a), b) e c);

b) per provvedimento dell'autorità competente;

c) per sentenza che espressamente ordini la cancellazione.

Art. 34.

Cancellazione dei vincoli senza consenso

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'articolo 31.

Art. 35.

Cancellazione del vincolo di usufrutto

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

Art. 36.

Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536 e successive norme modificative.

b) *identico*.

c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

Art. 34.

Cancellazione dei vincoli senza consenso

Identico.

Art. 35.

Cancellazione del vincolo di usufrutto

Identico.

Art. 36.

Abrogazione di norme

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

TITOLO V.

OPPOSIZIONI

Art. 37.

Titoli al portatore

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Art. 38.

Iscrizioni nominative

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

- 1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
- 2) di controversia sul diritto a succedere;
- 3) di fallimento del titolare;
- 4) di controversia od esecuzione per effetto dell'ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del debito pubblico.

L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

TITOLO V.

OPPOSIZIONI

Art. 37.

Titoli al portatore

Identico.

Art. 38.

Iscrizioni nominative

Identico.

Art. 39.

Perdita di titoli nominativi

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata.

L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione, previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.

Art. 40.

Esecuzione sulle rendite nominative

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

Art. 41.

Titoli misti

Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'articolo 38 numeri 1, 2 e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

Adempite le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

Art. 39.

Perdita di titoli nominativi

Identico.

Art. 40.

Esecuzione sulle rendite nominative

Identico.

Art. 41.

Titoli misti

Identico.

Art. 42.

Effetti impeditivi sulle rendite

Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'articolo 41, di sospendere il pagamento degli interessi.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'articolo 38 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 38, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

Art. 43.

Pignoramento e sequestro di titoli

È fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso, notificati, oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche all'ufficio o tesoreria presso cui i titoli si trovano.

Art. 44.

Comunicazioni al giudice penale

Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità, senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

Art. 42.

Effetti impeditivi sulle rendite

Identico.

Art. 43.

Pignoramento e sequestro di titoli

Identico.

Art. 44.

Comunicazioni al giudice penale

Identico.

Art. 45.

Abrogazione di norme

Sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536 e le successive norme modificative dell'articolo 48 citato.

TITOLO VI.

PRESCRIZIONE

Art. 46.

Prescrizione degli interessi e del capitale

Le rate degli interessi sui titoli di debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

È parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera *d*) dell'articolo 35, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

È abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 47.

Prescrizione dei premi

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

Art. 45.

Abrogazione di norme

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

TITOLO VI.

PRESCRIZIONE

Art. 46.

Prescrizione degli interessi e del capitale

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

Art. 47.

Prescrizione dei premi

Identico.

Art. 48.

Interruzione della prescrizione

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943, 2944 e 2945 del Codice civile, nonchè mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

Art. 49.

Titoli provvisori

La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie, cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50.

Divisione di rendite

Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattisi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

Art. 48.

Interruzione della prescrizione

Identico.

Art. 49.

Titoli provvisori

Identico.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50.

Divisione di rendite

Identico.

Art. 51.

Revoca tacita del mandato

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiarò di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

Art. 52.

Prescrizione e decadenza

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 53.

Pagamento dei premi

I premi assegnati a titoli del debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

Art. 54.

Atti esenti da registrazione

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'articolo 3 della tariffa allegato *d*) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i man-

Art. 51.

Revoca tacita del mandato

Identico.

Art. 52.

Prescrizione e decadenza

Identico.

Art. 53.

Pagamento dei premi

Identico.

Art. 54.

Atti esenti da registrazione

Identico.

dati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

È abrogato l'articolo 69 del testo unico delle leggi sul debito pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Art. 55.

Buoni del Tesoro poliennali

Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di debito pubblico, nonchè quelle della presente legge.

Sono abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700.

Art. 56.

Conservazione dei documenti

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

Art. 55.

Buoni del Tesoro poliennali

Identico.

Soppresso (vedi articolo 56-bis).

Art. 56.

Conservazione dei documenti

Identico.

Art. 56-bis.

Abrogazione di norme

Gli articoli: 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma), 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62 e 69 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, numero 536 e successive modificazioni, sono abrogati.

Sono altresì abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444 e 8 giugno 1913, n. 700.

Art. 57.

Testo unico

Il Governo provvederà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coordinare in testo unico, con le opportune modificazioni, le norme legislative sul debito pubblico.

Art. 58.

Regolamento

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentita anche la Corte dei conti, sarà emanato un nuovo regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 57.

Testo unico

Il Governo provvederà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coordinare in testo unico le norme legislative sul debito pubblico.

Art. 58.

Regolamento

Identico.